



Sas Cisl FP-FPS - A.O.B.

Decreto Legge 112/2008 del 25/6/2008

Nuove regole in tema di assenza per malattia

Il Decreto Legge 112/2008, frutto della campagna contro i “fannulloni del pubblico impiego”, è entrato in vigore lo stesso giorno di emanazione, introduce una nuova disciplina rispetto aspetti diversi ed **esclusivi del pubblico impiego** e, di fatto, attua trattamenti discriminanti nei confronti dei dipendenti pubblici.

In tema di assenze per malattia **il decreto introduce le seguenti regole:**

- **nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale** con esclusione di ogni altra indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento accessorio;
- **le assenze dal servizio non danno luogo alla distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa;**
- **i risparmi conseguenti alle assenze costituiscono economie di bilancio** e non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione collettiva;
- **per malattie che comportano assenze superiori a 10 gg e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare**, l’assenza viene giustificata mediante presentazione di **certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica;**
- sono introdotte, le nuove fasce di reperibilità: **dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00 compresi i giorni non lavorativi e festivi;**
- **le amministrazioni dispongono i controlli anche in caso di un singolo giorno d’assenza;**

Alcune precisazioni:

In tema di indennità il decreto non è esaustivo. In sanità alcune indennità (es. turno, disagio, ecc.) sono già corrisposte in ragione della presenza in servizio, così come sono corrisposte sulla presenza la produttività legata agli obiettivi e le risorse aggiuntive regionali.

In tema di giustificazione delle assenze superiori a 10 gg o dopo il secondo evento morboso, il decreto ingiunge che la certificazione deve essere rilasciata dalla struttura pubblica ma non definisce quale pertanto è necessario attendere specificazioni di merito.

Raccomandiamo a tutti i lavoratori e le lavoratrici di porre attenzione ai nuovi orari di reperibilità in caso di malattia:

dalle 08.00 alle 13.00 dalle 14.00 alle 20.00

tutti i giorni, compresi i giorni non lavorativi e festivi.

Sul sito www.fpsbergamo.cisl.it potete trovare la sintesi del Decreto Legge

Sas Cisl FP-FPS - A.O.B.



Certificazione medica giustificativa dell'assenza per malattia.

E'valida la certificazione
dei Medici di Medicina generale
(medici di base).

Cominciano ad emergere le contraddizioni del decreto legge n°112/08 che prevede . disposizioni discriminanti e punitive dei lavoratori pubblici attraverso procedure costose ed inutili e strumentali che confondono i cittadini e non permettono di affrontare le vere cause di inefficienza delle Pubbliche Amministrazioni.

In merito all'art. 71 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 relativo
*Assenze per malattia e per permesso retribuito
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*

il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n° 45 del luglio 2008 ha precisato la portata dell' art. 71, comma, 2, che prevede che nel caso in cui il dipendente protragga la propria malattia per un periodo superiore a 10 giorni o, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, la certificazione medica giustificativa può essere rilasciata sia dai presidi ospedalieri che da quelli ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, nonché dai medici di medicina generale (medici di base), come peraltro già essere prima dell' emanazione del decreto legge n° 112/08.

La nostra azione a difesa della dignità del lavoro pubblico e della contrattazione collettiva e per delle amministrazioni pubbliche moderne che siano volano per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SEGRETERIA TECNICA

DFP-0031725-04/07/2008-1.2.3

Parere UPPA n.45/08

Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali
Dipartimento della Qualità
Direzione Generale Programmazione
Sanitaria

OGGETTO: Certificazione medica giustificativa dell'assenza per malattia dei dipendenti della pubblica amministrazione. Art.71 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112.

Con il quesito indicato a margine, codesto ministero chiede allo scrivente ufficio l'avviso interpretativo concernente l'art.71 del decreto legge n.112/08.

Concretamente, si chiede di conoscere quale sia la portata applicativa della disposizione citata allorquando la stessa, al comma 2, prevede che nel caso in cui la malattia del dipendente si protragga per un periodo superiore ai dieci giorni o, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, lo stato di malattia può essere legittimamente giustificato da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica.

Così come indicato nel quesito, il concetto di struttura sanitaria pubblica acclude sia i presidi ospedalieri che quelli ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, ai fini della corretta produzione della certificazione di malattia sono naturalmente valide le certificazioni rilasciabili da tali strutture.

E' però necessario per una più completa valutazione del valore formale da riconoscere alla certificazione medica, non utilizzare in termini ermeneutici il solo dato strutturale, e cioè quello relativo all'ente da cui promana la certificazione in esame.

Per una più corretta analisi della problematica è infatti necessario integrare la presente valutazione di alcune considerazioni che attengono il valore documentale che il vigente quadro giuridico riconosce a certificazioni che attestino la temporanea incapacità lavorativa di un dipendente.

Considerando che, secondo quanto prescritto dalle convenzioni adottate in conformità dagli accordi collettivi nazionali stipulati secondo la disciplina dell'art.8 del D.Lgs.n.502 del 1992, in materia di regolazione dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale, questi ultimi sono tenuti al rilascio della certificazione "per incapacità temporanea al lavoro"(Accordo collettivo nazionale del 23.03.2005), si ritiene che detti medici possano utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all'art.71 del decreto legge n.112/2008.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaro